



ENDEVO

A D V I S O R Y F I R M



Circolare Informativa 5

Accounting, Tax & Legal

Agosto 2020

Conversione in Legge del Decreto Rilancio

L. 77/2020 – D.L. 34/2020

ENDEVO ADVISORY FIRM S.T.P.A.
Contrà Ponte S. Michele, 3 / 36100 Vicenza (VI)
Tel. +39 0444 1237300
info@endevo.it / endevo@legalmail.it / endevo.it
C.F. - P.IVA - Iscrizione Registro Imprese di Vicenza n. 04231740244
Capitale Sociale Euro 300.000 i.v.



Il DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto "Rilancio"), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (rif. ns Circolare Informativa 4/2020), è stato convertito nella Legge 17.7.2020 n. 77, entrata in vigore il 19.7.2020, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito si analizzano le principali.

1. CREDITO D'IMPOSTA SUI CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI NON ABITATIVI

(ART. 28 D.L. 34/2020)

È confermato il credito d'imposta parametrato ai **canoni di locazioni degli immobili ad uso non abitativo** ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e agli enti non commerciali con ricavi/compensi 2019 inferiori a 5 milioni di euro.

In sede di conversione del Decreto Rilancio sono state apportate le seguenti modifiche:

- la condizione della soglia di 5 milioni di euro di ricavi per accedere al credito non opera per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator;
- le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi 2019 superiori a 5 milioni di euro possono anch'esse usufruire del credito d'imposta ma nella misura "ridotta" del 20% (locazione, leasing) o del 10% (affitto d'azienda) – anziché 60% e 30%.
- la condizione del calo del fatturato (di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento), in deroga a quanto originariamente previsto, non deve essere verificata in capo ai soggetti che:
 - hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;
 - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID19 (31.1.2020).

Cessione del credito al locatore

In sede di conversione del Decreto Rilancio il legislatore ha previsto che, in caso di locazione, il conduttore possa **cedere il credito di imposta al locatore**, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone. La norma recepisce il chiarimento reso dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/2020.

Cessione ad altri soggetti

Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare - dal 19.5.2020 al 31.12.2021 - per la **cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti**, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta devono presentare apposita **comunicazione** di opzione di **cessione** del credito a terzi all'Agenzia delle Entrate utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, a pena d'inammissibilità (rif. Provvedimento attuativo n. 250739/2020 del 1.7.2020).

I cessionari devono a loro volta **comunicare l'accettazione** della cessione per poterlo utilizzare a decorrere dal giorno lavorativo successivo.

2. DETRAZIONE DEL 110% (C.D. "SUPERBONUS")

(ART. 119-121 D.L. 34/2020)

Nell'iter di conversione del Decreto Rilancio sono state apportate molteplici modifiche alla nuova detrazione del 110% introdotta dall'art. 119 del citato Decreto, spettate per alcuni interventi di **riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici**. È confermato che la detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle **spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali**.

Rispetto a quanto esposto nella Circolare Informativa n. 4/2020 riassumiamo le caratteristiche della detrazione con i cambiamenti introdotti in sede di conversione del Decreto.

Soggetti interessati

Il c.d. "superbonus" compete per i lavori effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari. In sede di conversione è stato disposto che le persone fisiche possono fruire della detrazione per gli interventi realizzati **al massimo su 2 unità immobiliari**, fermo restando la possibilità di fruire della detrazione per gli interventi sulle parti comuni condominiali senza limite di numero di unità.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020 ha chiarito che la detrazione spetta inoltre, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l'oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all'impresa.

Ambito applicativo

L'ambito applicativo del superbonus del 110% è stato modificato. Rispetto alla versione ante – conversione **non rileva più la destinazione d'uso dell'immobile** oggetto di lavori (abitazione principale o altro).

È stata d'altra parte disposta l'**esclusione** della detrazione alle unità immobiliari accatastate nelle categorie **A/1, A/8 e A/9** (per quest'ultima possono fruire del superbonus in oggetto i soli immobili aperti al pubblico).

Interventi di riqualificazione energetica

La detrazione nella misura del 110%, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 spetta per gli interventi di riqualificazione energetica "trainanti" di seguito indicati.

Tipologia di intervento "trainante"	Limite massimo di spesa
<p>Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.</p>	<p>La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro, per gli edifici unifamiliari; • 50.000,00 euro, per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; • 40.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; • 30.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Tipologia di intervento "trainante"	Limite massimo di spesa
<p>Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> -impianti centralizzati per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE 811/2013 ovvero a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici; -impianti di microgenerazione o a collettori solari; -allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell'aria. 	<p>Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari; • 15.000,00 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari. <p>La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p>
<p>Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:</p> <ul style="list-style-type: none"> -impianti per il riscaldamento/raffrescamento/fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto di cui al Regolamento UE n. 811/2013 ovvero a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici; -impianti di microgenerazione o a collettori solari; -caldaie a biomassa con prestazioni meno pari a quelle per la classe 5 stelle di cui al D.M. 186/2017 esclusivamente per le aree non metanizzate nei Comuni non interessati dalle procedure di infrazione degli obblighi di cui alla Direttiva 2008/50/CE; -allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente esclusivamente per i Comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione relative alla qualità dell'aria. 	<p>Detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000,00 euro.</p> <p>La detrazione è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.</p>

Altri interventi di riqualificazione energetica al 110%

L'aliquota del 110% si applica anche a tutti gli altri interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 14 del DL 63/2013, nei limiti di spesa previsti per ciascun intervento e **a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" sopraelencati.**

Miglioramento della classe energetica dell'edificio

Per poter beneficiare dell'agevolazione del 110%, gli interventi volti alla riqualificazione energetica dovranno rispettare dei requisiti tecnici minimi che saranno previsti da futuri decreti. Detti requisiti minimi devono consentire:

- il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio;
- ovvero, ove non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta,

da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato tramite dichiarazione asseverata.

Impianti solari fotovoltaici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione IRPEF prevista dall'art. 16-*bis* co. 1 del TUIR per gli interventi di recupero edilizio spetta, spetta nella misura del 110%, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. a), b), c) e d) del DPR 412/93, se è stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica o antisismici che consentono di beneficiare della detrazione al 110%.

La fruizione della detrazione è subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto consumata in sito. In sede di conversione è stata introdotta la previsione che con apposito Decreto il MISE individuerà limiti, modalità di utilizzo e valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati con la detrazione in esame.

Colonnine di ricarica dei veicoli elettrici

Nel caso in cui sia stato eseguito congiuntamente uno degli interventi di riqualificazione energetica che consente di beneficiare del "superbonus" del 110%, per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'art. 16-*ter* del DL 63/2013 spetta nella misura del 110%. L'agevolazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Interventi antisismici

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, è elevata al 110% l'aliquota delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui ai co. 1-*bis* - 1-*septies* dell'art. 16 del DL 63/2013. Si tratta degli interventi che permettono di beneficiare del c.d. "sismabonus".

Per tali interventi, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione Irpef del premio assicurativo è aumentata al 90%.

INTERVENTI EDILIZI, ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - CESSIONE DELLA DETRAZIONE E SCONTO SUL CORRISPETTIVO

Per effetto dell'art. 121 del DL 34/2020, come modificato in sede di conversione in legge, i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per lo sconto in fattura;
- per la cessione della detrazione.

Le modalità attuative per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, il quale ha approvato il modello di Comunicazione che consente di fruire dell'opzione citata fissando le regole per permettere ai cessionari del credito e ai fornitori che hanno concesso lo "sconto in fattura", di fruire dello stesso.

Tipologie di interventi agevolati

La possibilità di cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi di:

- recupero del patrimonio edilizio;
- riqualificazione energetica, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;

- adozione di misure antisismiche, compresi quelli per i quali compete la detrazione nella misura del 110%;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.d. “bonus facciate”);
- installazione di impianti solari fotovoltaici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110%.

Opzione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

L'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL).

Per gli interventi che consentono di beneficiare del “superbonus” del 110%, tuttavia, in sede di conversione del Decreto Rilancio è stato previsto che ai fini dell'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura:

- gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di 2 per ciascun intervento complessivo;
- ciascun SAL deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Asseverazione

In sede di conversione l'asseverazione rilasciata da un tecnico abilitato è stata posta come elemento indispensabile:

- per il riconoscimento della detrazione nella misura del 110%;
- per l'esercizio dell'opzione relativa alla cessione del credito/applicazione del c.d. “sconto in fattura”.

Visto di conformità

Il contribuente, per poter esercitare l'opzione per **la cessione del credito / “sconto in fattura”** a seguito degli interventi sopra elencati per i quali spetta la detrazione del 110%, è tenuto a richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto va rilasciato da un dottore commercialista/esperto contabile, consulente del lavoro, perito / esperto tributario nonché dal responsabile dell'assistenza fiscale di un CAF imprese.

Il certificatore è tenuto a **verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati** sopra richiamati.

Le spese sostenute per ottenere le attestazioni / asseverazioni nonché il visto di conformità rientrano tra le spese detraibili nella misura del 110%

3. PROROGA SUPERAMMORTAMENTO 2019

(ART. 50 D.L. 34/2020)

La norma stabilisce che in considerazione della situazione emergenziale Covid-19, il termine del 30.6.2020 è **prorogato al 31.12.2020**. Pertanto, qualora entro il 31.12.2019 sia avvenuta l'accettazione dell'ordine e il pagamento dell'acconto minimo del 20%, per poter beneficiare dell'ultima versione dei super-ammortamenti (maggiorazione del 30%, con tetto massimo degli investimenti) il termine per l'effettuazione dell'investimento è il 31.12.2020.

4. AGEVOLAZIONI PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' CON RICAVI TRA 5 E 50 MILIONI DI EURO

(ART. 26 D.L. 34/2020)

Sono state confermate le agevolazioni per le società di capitali i cui ricavi del 2019 sono compresi tra 5 e 50 milioni di euro, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Si ricorda che se entro il 31.12.2020 viene effettuato un aumento di capitale a favore di tali società:

- ai soci che effettuano il versamento compete un **credito d'imposta del 20%**, utilizzabile in compensazione dal 2021;
- alla società compete un credito d'imposta, anch'esso utilizzabile dal 2021, **pari al 50%** delle perdite realizzate nel 2020 eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale. In sede di conversione in Legge del decreto, il beneficio in esame è stato **esteso** anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa e in presenza di determinate condizioni.

Si segnala che è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del 24.8.2020 n. 210*, il DM 10.8.2020, attuativo di tale disciplina, il quale prevede che i suddetti crediti d'imposta siano concessi previa presentazione di apposita **istanza** da ciascuno dei soggetti rispettivamente interessati, ovvero:

- i soggetti che sottoscrivono e versano l'aumento di capitale;
- le società conferitarie, con riferimento al credito d'imposta commisurato alle perdite del 2020.

In sede di conversione il beneficio in esame è stato esteso anche alle aziende in concordato preventivo di continuità con omologa già emessa che si trovano in situazione di regolarità contributiva/fiscale all'interno di piani di rientro e rateizzazione già esistenti al 19.5.2020.

5. PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

(ART. 137 D.L. 34/2020)

È confermata la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.7.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

In sede di conversione del Decreto Rilancio è stato fissato al **15.11.2020** (in precedenza 30.9.2020) il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva, pari all'11% rateizzabile fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).

6. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'INDUSTRIA TESSILE E DELLA MODA

(ART. 38-bis D.L. 34/2020)

Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle *start-up* che investono nel *design* e nella creazione è stata prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

Con successivo decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione. L'efficacia dell'agevolazione in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

7. CREDITO D'IMPOSTA SULLE RIMANENZE FINALI DEL SETTORE TESSILE E MODA

(ART. 48-bis D.L. 34/2020)

L'art. 48-*bis* del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge, riconosce un credito d'imposta:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti **nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria** (settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti);
- limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020 (2020, per i soggetti "solari");
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti al 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 45 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 19.7.2020 (2021 per i soggetti "solari"). Le disposizioni attuative dell'agevolazione sono demandate al MISE.

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di Collegio sindacale dovranno richiedere una certificazione della consistenza delle rimanenze ad un revisore legale/società di revisione.

8. MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE

(ART. 38 D.L. 34/2020)

È stato previsto un pacchetto di misure per rafforzare il sistema delle *start up* innovative e delle PMI innovative:

1) Detrazioni IRPEF per investimenti

Viene incrementata al 50% la detrazione IRPEF spettante alle persone fisiche per:

- investimenti di importo massimo pari a 100.000,00 euro nel capitale sociale di *start up* innovative;
- investimenti di importo massimo pari a 300.000,00 euro nel capitale sociale di PMI innovative.

2) Credito d'imposta per ricerca e sviluppo

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo (art. 1 co. 200 lett. c) della L. 160/2019) viene esteso ai contratti stipulati con *start up* innovative.

3) Programma "*smart & start*"

Vengono stanziati ulteriori risorse da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di *start up* innovative in tutto il territorio nazionale (c.d. agevolazioni "*smart & start*").

4) Contributi a fondo perduto e investimenti nel capitale

Viene inoltre previsto:

- lo stanziamento di contributi a fondo perduto finalizzati all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels*;
- l'incremento della dotazione del "Fondo di sostegno al *venture capital*", con risorse aggiuntive per l'anno 2020 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale.

Le disposizioni attuative di tali agevolazioni saranno definite con successivi decreti del Ministero dello Sviluppo economico.

5) Fondo di garanzia per le PMI

Alle *start up* innovative e alle PMI innovative è riservata una quota pari a 200 milioni di euro ai fini del rilascio delle garanzie da parte del Fondo di garanzia delle PMI.

La misura massima di finanziamenti agevolati che ciascuna *start up* innovativa e PMI innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

9. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSE EMISSIONI DI ANIDRIDE CARBONICA

(ART. 44 D.L. 34/2020)

Sono previsti nuovi contributi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano, anche in locazione finanziaria, autoveicoli a basse emissioni di anidride carbonica, con o senza rottamazione di un precedente veicolo.

Contributo per l'acquisto di nuovi veicoli M1 dall'1.8.2020 al 31.12.2020

Sono riconosciuti incentivi per le persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dall'1.8.2020 al 31.12.2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica che:

- ha emissioni di anidride carbonica (CO₂) comprese tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
- ha emissioni di anidride carbonica (CO₂) comprese tra 61 e 110 g/km, è omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e ha un prezzo inferiore a 40.000,00 euro (al netto dell'IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.

Si riepilogano i contributi previsti:

Emissioni di CO ₂ g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (con rottamazione)	Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20	2.000,00 euro	Il veicolo rottamato deve essere: <ul style="list-style-type: none"> • immatricolato in data anteriore all'1.1.2010; • oppure nel periodo di vigenza dell'agevolazione deve superare i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione.
Da 21 a 60	2.000,00 euro	
Da 61 a 110	1.500,00 euro	
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000,00 euro.		

Emissioni di CO ₂ g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20	1.000,00 euro
Da 21 a 60	1.000,00 euro
Da 61 a 110	750,00 euro
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000,00 euro.	

Acquisto di veicoli usati Euro 6 con rottamazione

Devono pagare solo il 60% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo acquistato, le persone fisiche che dall'1.7.2020 al 31.12.2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da Euro 0 a Euro 3 e contestualmente acquistano un veicolo usato omologato (in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 inferiori o uguali a 60 g/km).

Contributo ulteriore per il secondo veicolo rottamato

Spetta un ulteriore incentivo di 750,00 euro per le persone fisiche che contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km. consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1 a determinate condizioni.

Il contributo deve, in alternativa:

- essere sommato ai 1.500,00 euro già attribuiti per la rottamazione del primo veicolo;
- essere utilizzato in forma di credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica.

10. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI MOTOVEICOLI ELETTRICI O IBRIDI (C.D. "BONUS MOTORINI")

(ART. 44 bis D.L. 34/2020)

Per coloro che, nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e è riconosciuto un contributo:

- pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro;
- pari al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene anche rottamato un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria a determinate condizioni.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Un cordiale saluto
ENDEVO ADVISORY FIRM